

31 LUGLIO 2019

La responsabilità sociale delle imprese <u>e dei consumatori</u>

di Francesca Vessia

Professore associato di Diritto commerciale Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"



La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*

di Francesca Vessia

Professore associato di Diritto commerciale Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

<u>Sommario</u>: 1. Introduzione. – 2. Diritti e responsabilità (morali) del consumatore. – 3. I doveri dei consumatori nel settore finanziario. – 4. I doveri dei consumatori nel settore energetico. – 5. I doveri dei consumatori nei codici dell'ambiente e degli appalti. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione. - Questo studio è animato da un duplice presupposto. Innanzitutto la consapevolezza che siano ancora in fase sperimentale i tentativi fatti dal legislatore negli ultimi anni per imprimere alla responsabilità sociale d'impresa il carattere di formante giuridico della *governance* societaria, superandone i tradizionali caratteri, *i.e.* volontarietà e non vincolatività¹: si pensi a livello interno all'introduzione del

In particolare sul tema della CSR applicato alle imprese bancarie ed alle attività finanziarie si rinvia a S. SCOTTI CAMUZZI, Finanza etica ed etica della finanza. La responsabilità sociale dell'impresa nel settore della finanza, in Jus, 2005, 103 ss.; A. ANTONUCCI, La responsabilità sociale e l'impresa bancaria, in Finanza impresa e nuovo umanesimo, a cura di F. Capriglione, Bari, 2007, p. 178 ss.; EAD., La responsabilità sociale d'impresa, in NGCC, 2007, II, p. 119 ss. Si veda oltre la bibliografia sulla banca etica citata nel successivo § 3, note 22 ss.; sul rapporto tra CSR e microcredito cfr. T. ARENA, Social Corporate Governance and the Problem of Mission Drift in Socially-Oriented Microfinance Institutions, in Colum. J.L. & Soc. Probs., 2008, p. 269.

^{*} Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Sulla volontarietà degli strumenti di attuazione della CSR nelle imprese (in primis i codici etici) si rimanda a F. DI SABATO, Profili giuridici dell'etica negli affari, in Banca borsa tit. cred., I, 2005, p. 383 ss.; F. DENOZZA, L'interesse sociale $fra \ \ "coordinamento" \ e \ \ "cooperazione", in \ L'interesse \ sociale \ tra \ valorizzazione \ del \ capitale \ e \ protezione \ degli \ stakeholders-In \ ricordo$ di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2010, p. 9 ss.; ID., Responsabilità dell'impresa e «contratto sociale»: una critica, in Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, a cura di Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2010, p. 269 ss.; ID., Le aporie della concezione volontaristica della CSR, in V. Di Cataldo e P. M. Sanfilippo (a cura di), La responsabilità sociale dell'impresa, Torino, 2013, p. 49 ss.; ID.- A. STABILINI, Principals vs Principals: The Twilight of the "Agency Theory", in Italian L.J., 2017, p. 511 ss.; S. ROSSI, Luci e ombre dei codici etici d'impresa, in Riv. dir. soc., 2008, p. 23 ss. ed anche in V. Di Cataldo e P. M. Sanfilippo (a cura di), Le fonti private del diritto commerciale, Atti del Convegno di studi di Catania, 21-22 settembre 2007, Milano, 2008, p. 27 ss.; C. PRESENTI, Libertà, sostenibilità, responsabilità, in L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders – In ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2010, p. 9 ss.; C. ANGELICI, Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici ed autodisciplina, in Giur. comm., 2011, I, p. 125 ss. ed anche in V. Di Cataldo e P. M. Sanfilippo (a cura di), La responsabilità sociale dell'impresa, Torino, 2013, p. 69 ss. (da cui si cita); ID., Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa, in Riv. soc., 2018, p. 3 ss. spec. p. 7; A. ADDANTE, Rapporti di impresa e responsabilità sociale, in Riv. dir. priv., 2011, p. 229 ss.; ID., Responsabilità sociale dell'impresa, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento III, t. II, Torino, 2007, p. 1120; F. BENATTI, L'evoluzione dei codici etici: dalla funzione promozionale alla valenza giuridica, in Banca borsa e tit. cred., 2015, p. 241 ss.; EAD., I codici etici come strumento dell'impresa fra responsabilità sociale e giuridica, in Studium iuris, 2016, p. 557 ss.; M. STELLA RICHTER JR., Corporate Social Responsibility, Social Enterprise, Benefit Corporation: magia delle parole?, in Vita not., 2017, p. 953 ss.; G. CONTE, Codici etici e attività d'impresa nel nuovo spazio globale di mercato, in G. Conte, L'impresa responsabile, Milano, 2018, p. 95; L. BALESTRA, Il ruolo dei codici etici nell'autoregolamentazione del mercato, in Giur. comm., 2018, I, p. 216 ss.



modello della società benefit ²- L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 376-384 - e alla nuova nozione di "operatore di finanza etica e sostenibile" (sulla quale si avrà modo di tornare nel successivo § 3) introdotta con l'art. 111-bis del TUB ad opera della L. 11 dicembre 2016, n. 232, mentre a livello comunitario si guardi alla regolazione delle informazioni non finanziarie Dir. 2013/34/UE e 2014/95/UE già recepite in Europa e in Italia, in particolare, con il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254³. In secondo luogo, la convinzione profonda che le opzioni di business delle imprese siano sempre più condizionate dalle scelte di consumo (come già negli anni '80 si scriveva sulla interazione tra stakeholder thinking e impresa⁴) e dunque dal grado di consapevolezza e di responsabilità etica espressa attraverso esse dai consumatori, il cui potere è nei fatti in grado di orientare i piani industriali e le linee di produzione delle imprese (si pensi all'olio di palma "bandito" da quasi tutti i prodotti alimentari della grande distribuzione in pochi mesi, in quanto ingrediente "chiacchierato" e sgradito alle masse, o alla crescita del segmento delle auto ibride con il conseguente calo del diesel che sta spostando l'asse della programmazione di tutte le imprese del settore automobilistico, come anche alla crescita del mercato dei prodotti biologici, oggi non più appannaggio di una nicchia di retailers ma della grande distribuzione), con

_

un impatto trasversale sia sulle piccole che sulle grandi imprese, ancorché in misura diversa⁵.

Per un diverso approccio alla CSR come scelta vincolante imposta dalla legge, si rimanda allo studio sul diritto cinese condotto da LI-WEN LIN, *Mandatory Corporate Social Responsibility? Legislative Innovation and Judicial Application in China*, 2018, disponibile al link https://ssrn.com/abstract=3361448.

² Per un esame della fattispecie e delle problematiche applicative della disciplina della società benefit si rimanda a ASSONIME, Circolare n. 19/2016, La disciplina delle società benefit, disponibile al seguente link http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf; S. CORSO, Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit, in NLCC, 2016, p. 995 ss.; L. VENTURA, Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?, in Contr. impr., 2016, p. 1134 ss.; C. ANGELICI, Società benefit, in Rivista ODC, 2017 (2); F. DENOZZA - A. STABILINI, Società benefit nell'era dell'investor capitalism, in Rivista ODC, 2017 (2); G. MARASÀ, Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit, in Rivista ODC, 2017 (2); S. ROSSI, L'impegno multistakeholder delle società benefit, in Rivista ODC, 2017 (2); M. STELLA RICHTER JR., Società benefit e società non benefit, in Riv. dir. comm., 2017, p. 271 ss. ed anche in Rivista ODC, 2017 (2); G.D. MOSCO, L'impresa non speculativa, in Giur. comm., 2017, I, p. 216 ss. spec. pp. 231-234; A. FRIGNANI – P. VIRANO, Le società benefit davvero cambieranno l'economia?, in Contr. impr., 2017, p. 503 ss.; A. ZOPPINI, Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici, in Rivista ODC, 2017 (2); G. CONTE - G. BEVIVINO, Il modello normativo della società benefit, in G. Conte, L'impresa responsabile, Milano, 2018, p. 143 ss.

³ Su cui si rimanda infra a S. FORTUNATO, Il bilancio sociale, Relazione al Convegno Internazionale La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto internazionale e diritto societario, Bari – 20 aprile 2018 (in press); M.C. MALAGUTI – G.G. SALVATI, La responsabilità sociale d'impresa, Padova, 2017, p. 148 ss.

⁴ Cfr. R.E. FREEMAN, Strategic Management: A Stakeholders Approach, Boston, 1984, p. 46.

⁵ Sul grado d'influenza della CSR in relazione alla dimensione organizzativa dell'impresa si veda, per tutti, M. LIBERTINI, *Economica sociale di mercato e responsabilità sociale d'impresa*, in *Rivista ODC*, 2013; ed anche in V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo (a cura di), *La Responsabilità Sociale d'Impresa*, Torino, 2013, p. 9 ss. spec. p. 21 (da cui si cita), secondo il quale il rapporto fra gestione dell'impresa e CSR può essere rappresentato «da una curva a "U": alto livello di responsabilità sociale per le piccole imprese operanti in mercati statici, riduzione della responsabilità sociale nelle fasi di crescita dell'impresa verso più ampie dimensioni, riespansione della responsabilità sociale quando l'impresa ha raggiunto una dimensione veramente grande»; ma per la diversa soluzione che vuole la CSR



L'espressione più significativa di questo potere del consumatore come cittadino è quella usata dall'economista tedesco Beck che assimila le scelte di consumo alle schede elettorali: "The citizen discovers the buying act as a direct ballot sheet which can be always and everywhere applied politically". Anche se è ben più risalente nel tempo il fenomeno del political consumerism inteso come quel movimento di cittadini impegnati a portare avanti campagne politiche attraverso le proprie scelte di mercato come consumatori (si pensi al movimento americano per i diritti civili, alla battaglia del Mahatma Gandhi per l'indipendenza dell'India, alla lotta contro l'Apartheid in Sud Africa ecc.)7.

Partendo da quest'ultima prospettiva bottom-up della CSR intesa nell'accezione non già di Corporate ma di Consumer Social Responsibility e facendo perno intorno al concetto di consumatore "responsabile" (nozione assai ricorrente nelle fonti sovranazionali ma soprattutto europee sullo sviluppo sostenibile come nella letteratura economica, sociologica e politologica degli ultimi tre lustri) si cercherà di darne una lettura ed un fondamento giuridico allo scopo per un verso di proporne un'accezione emancipata dalle strettoie dell'etica e della morale, come invece tradizionalmente e comunemente viene fatto, e per altro verso di dimostrarne il ruolo di propulsore economico verso scelte socialmente responsabili, ma pur sempre volontarie, delle imprese.

2. Diritti e responsabilità (morali) del consumatore.

Occorre partire dalla constatazione che la normativa consumeristica di matrice europea, dopo la prima stagione del "paternalismo" rivolto alla tutela del consumatore come "contraente debole" – che appariva bisognoso del riconoscimento di plurimi diritti per bilanciare il sovrastante potere contrattuale delle imprese – a partire dalla fine del secondo millennio ha spostato il *focus* sul *consumers' empowerment*, disegnando nelle Direttive e nei Regolamenti⁸ (per così dire) di "seconda generazione" un modello di

appannaggio esclusivo della grande impresa cfr. C. ANGELICI, Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa, cit., p. 7; A. BONFANTI, Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente, Milano, 2012, passim.

⁶ U. BECK, Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung, Frankfurt a. M., 1997, p. 124, traduzione inglese citata in U. SCHRADER, The moral responsibility of consumers as citizens, in Int. J. Innovation and Sustainable Development, vol. 2, n. 1, 2007, p. 80. In maniera sostanzialmente simile anche M. MICHELETTI, Consumer choice as political participation, in Statsvetenskaplig Tidskrift, 2002, Vol. 105, No. 3, pp. 218-234; I. GARCIA ESPEJO – A. NOVO VAZQUEZ, La emergencia del «consumidor consciente»: un analisis de la partecipacion polotica a traves de las decisiones de compra, in Reis (Rev. Esp. Investig. Sociol.), 2017, n° 158, p. 59 ss.

⁷ Cfr. M. MICHELETTI, Consumer choice as political participation, cit., p. 219.

⁸ Tra le diverse fonti comunitarie un particolare rilievo ai fini dell'attribuzione del *consumers empowering* sono: Dir. 2009/72/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Dir. 2009/73/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Dir. 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, in cui si parla di "responsabilizzazione dei clienti finali" nel considerando 33; Regolamenti (UE) n. 713/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; n. 714/2009 del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; n. 715/2009 del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle



consumatore attivista in grado di essere attore del mercato (ben) "informato, consapevole e responsabile" delle implicazioni non solo economiche ma anche ambientali, sociali ed etiche delle proprie scelte di consumo.

Questa nuova funzionalizzazione delle fonti comunitarie ri-orientate verso un modello di consumatore "responsabile" è cresciuta di pari passo con l'affermarsi delle concezioni economiche, sociologiche e politologiche del *consumer as citizen* o del *citizen-consumer*⁹, capace di assumere decisioni non solo egoistiche e orientate alla massimizzazione del risparmio e alla ottimizzazione delle proprie scelte economiche, come tradizionalmente il consumatore è portato a fare, bensì influenzabile da valori etici e da una prospettiva altruistica, come invece è usuale che faccia il cittadino, portato a valutare l'impatto delle proprie scelte politiche in chiave sistemica.

Su altri versanti, si sono mossi nella stessa direzione dell'affermazione di una "responsabilità del consumatore" organizzazioni internazionali attraverso fonti di *soft law* come le Linee guida per la promozione dell'educazione del consumatore che nel 2005 sono state emanate dal *Consumer Citizenship Network* (CCN) -una rete europea di ricercatori, istituzioni e organizzazioni civili di 30 Paesi europei- ed anche lo studio dell'OCSE del 2007 su *CSR and Trade*¹⁰, che enfatizza l'importanza della comunicazione e dell'informazione ai consumatori per implementare scelte di consumo responsabili verso l'ambiente e la società.

Questo movimento di pensiero si è mosso in parallela controtendenza rispetto alle ben note azioni internazionali di promozione della CSR presso le grandi imprese multinazionali come le Guidelines

reti di trasporto del gas naturale; Reg. (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Infine, tra le fonti di *soft law*, un rilievo particolare assume la Strategia Europa 2020 per l'energia, Comunicazione della Commissione, COM(2010) 639 final, 10.11.2010, Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure Energy.

⁹ Per la nozione di citizen-consumer cfr. M. MICHELETTI, Consumer choice as political participation, cit., p. 222 ss.; M. HILTON, The duties of citizens, the rights of consumers, in Consumer Policy Review, 2005, vol. 15, No. 1, pp. 6-12; U. SCHRADER, The moral responsibility of consumers as citizens, cit., p. 79 ss.; S. VANDERHEIDEN, Taking Responsibility as Consumers Citizens: Individual Responses to Environmental Crises, disponibile https://www.researchgate.net/publication/228211676, spec. pp. 7 e 28; K.J. CSERES - A. SCHRAUWEN, Empowering Consumer-citizens: Changing Rights or Merely Discourse?, in Amsterdam Centre for European Law and Governance Working Paper Series, 2012, 3, disponibile su www.acelg.uva.nl/Publications, http://ssrn.com/abstract=2154869; S.A.C.M. LAVRIJSSEN, The Different Faces of Energy Consumers: towards a behavioral Economics Approach, in JCL&E, 10 (2), 2014, pp. 257-291, spec. pp. 266-267; M. FOLTYN-ZARYCHTA & R.O. ZERBE, The economics of CSR: the role of citizen-consumer mix in the Social Responsible Investing, Relazione al Convegno Internazionale La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto internazionale e diritto societario, Bari – 20 aprile 2018 (in press), p. 7.

¹⁰ B. FLIESS ET AL., CSR and Trade: Informing Consumers about Social and Environmental Conditions of Globalised Production: Part I, OECD Trade Policy Papers, No. 47, 2007, OECD Publishing, Paris, disponibile al link http://dx.doi.org/10.1787/246322000033.



dell'OCSE per le imprese multinazionali¹¹, la Dichiarazione Tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e alle politiche sociali dell'OIL¹² (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e il Global Compact¹³, unitamente alle fonti di diritto comunitario per lo sviluppo sostenibile e la CSR¹⁴.

L'esito del processo di ri-orientamento delle fonti consumeristiche intorno al c.d. consumatore responsabile è stato di indurre un percorso di inferenza dei "doveri" dei consumatori dai ben noti diritti dei medesimi, secondo alcuni schemi diffusi in letteratura come i seguenti

¹¹ Adottate per la prima volta nel 1976, successivamente più volte aggiornate fino all'ultima revisione del 2011, le *Guidelines for Multinational Enterprises* dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) sono state approvate non dall'OCSE ma dai suoi Stati Membri, assumendo pertanto la forma di raccomandazioni degli Stati rivolte alle imprese multinazionali (consultabile all'indirizzo http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf). «Le *Linee Guida* enunciano principi e standard volontari per un comportamento responsabile nella conduzione delle attività imprenditoriali, conforme alle leggi vigenti e alle norme riconosciute a livello internazionale. Tuttavia, i paesi aderenti alle *Linee Guida* si impegnano in modo vincolante ad attuarle secondo la Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali» (Prefazione, p. 10, versione italiana delle *Guidelines*).

Negli ultimi 15 anni l'implementazione e l'efficacia applicativa delle Guidelines è cresciuta per effetto della creazione dei Punti di Contatto Nazionali, su decisione del Consiglio dell'OCSE (disponibile nella versione italiana unitamente alle Linee Guida per le Imprese Multinazionali al seguente link http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf) sui quali si rimanda a M.C. MALAGUTI – G.G. SALVATI, La responsabilità sociale d'impresa, Padova, 2017, p. 45 ss.; M.C. MALAGUTI, La CSR nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei PCN, Relazione al Convegno Internazionale La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto internazionale e diritto societario, Bari – 20 aprile 2018 (in press).

¹² Nel 1977 il gruppo dei Paesi in via di sviluppo dell'ONU ha fatto adottare nel quadro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), istituto specializzato delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale, che avrebbe dovuto integrare il codice di condotta delle Nazioni Unite. Cfr. P. ACCONCI, La promozione della responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale, in P. Acconci (a cura di), La responsabilità sociale di impresa in Europa, Napoli, 2009, p. 5.

¹³ Anche il *Global Compact* è un insieme di principi non vincolanti, istituiti nel 1999 dall'allora segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, tesi a promuovere la tutela dei diritti umani fondamentali, i diritti dei lavoratori, dell'ambiente e promuovere *best practices* di contrasto alla corruzione (cfr. P. ACCONCI, *La promozione della responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale*, cit., p. 11 ss.).

¹⁴ Îl riferimento è alla CEDU ed al Trattato di Amsterdam, alle diverse Comunicazioni della Commissione europea sulla politica ambientale e lo sviluppo sostenibile (in particolare quella del 25 ottobre 2011, COM(2011) 681, Nuova strategia UE 2011-2014 per la Responsabilità Sociale d'Impresa) nonché al Libro Verde sulla CSR del 2001, che hanno costituito gli strumenti di recepimento in Europa della Dichiarazione di Rio del 1992 e del Protocollo di Kyoto del 1997, per le quali si rimanda a M. CASTELLANETA, La promozione dello sviluppo sostenibile, in P. Acconci (a cura di), La responsabilità sociale di impresa in Europa, Napoli, 2009, p. 55 ss.; A. DI PASCALE, La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione Europea, Milano, 2011, passim; EAD., Gli strumenti UE in materia di CSR, Relazione al Convegno Internazionale La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto internazionale e diritto societario, Bari – 20 aprile 2018 (in press); D. PORENA, Il "rango" del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione, in Federalismi.it, 2016, p. 5 ss.; M.C. MALAGUTI – G.G. SALVATI, La responsabilità sociale d'impresa, Padova, 2017, pp. 14 ss., 21 ss., 77 ss., 98 ss.; G. CONTE, Le sfide del mercato globale: la responsabilità sociale d'impresa, in G. Conte, L'impresa responsabile, Milano, 2018, p. 41 ss. spec. pp. 58-67.



Consumer Bill of Rights	Consumer Bill of Responsibilities
1. Right to Safety	1. Responsibility to Use products Safely
2. Right to Be Informed	2. Responsibility to Use Information
3. Right to Choose	3. Responsibility to Choose Carefully
4. Right to be Heard	4. Responsibility to Express Satisfaction or Dissatisfaction
5. Right to Redress	5. Responsibility to seek Redress
6. Right to Consumer Education	6. Responsibility to be an Educated Consumer
7. Right to a Healthy Environment	7. Responsibility to contribute to a Healthy Environment

[R. LeRoy Miller – A.D. Stafford, Economic Education for Consumers, 2009, p. 88]

- 1. **The right to safety** to be protected against the marketing of goods which are hazardous to health or life.
- 2. The right to be informed to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly misleading information, advertising, labelling, or other practices, and to be given the facts he needs to make an informed choice.
- 3. **The right to choose** to be assured, wherever possible, access to a variety of products and services at competitive prices [...].
- 4. The right to be heard to be assured that consumer interests will receive full and sympathetic consideration in the formulation of Government policy, and fair and expeditious treatment in its administrative tribunals.

Deriving consumer citizen's duties from consumer rights

- 1. Right to safety \rightarrow Duty to operate safely
- 2. Right to be informed \rightarrow Duty to be informed
- 3. Right to choose \rightarrow Duty to choose consciously
- 4. Right to be heard \rightarrow Duty to make oneself heard

[U. Schrader, The moral responsibility of consumers as citizens, cit., p. 85]

Sulla base di questi schemi logici, saranno trattati nel prosieguo alcuni modelli di responsabilità del consumatore tratti, in maniera esemplificativa, da tre diversi settori normativi: quello finanziario, quello energetico e quello dell'ambiente e dei pubblici appalti.

3. I doveri dei consumatori nel settore finanziario

Com'è noto, il sistema della MiFID ha sistematizzato l'informazione finanziaria degli intermediari nei confronti di (potenziali) clienti e acquirenti degli strumenti finanziari in ragione della profilatura del rischio di questi ultimi e del principio di congruità del profilo di rischio rispetto ai prodotti finanziari offerti, cc.dd. regole di adeguatezza e appropriatezza¹⁵.

¹⁵ Sulle innovazioni introdotte dalla MIDIF ed in particolare sugli obblighi di informazione (regole di adeguatezza e appropriatezza) e sulla classificazione degli investitori (nelle diverse categorie di competenze ed esperienze finanziarie) poste dal Reg. Consob Intermediari –ultima revisione del 15 febbraio 2018, n. 20307, artt. 40 ss.- (e in termini di principi dall'art. 21, lett. b) TUF), cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI, *La "consulenza in materia di investimenti": profili di novità della fattispecie*, in *L'attuazione della Direttiva MIFID*, a cura di L. Frediani e V. Santoro, Milano, 2009,



Così facendo si è finito per "responsabilizzare" l'acquirente di strumenti finanziari in tre direzioni che, sviluppando la tecnica suesposta di deduzione dei doveri dai diritti dei consumatori, possiamo rappresentare schematicamente in questo modo:

- 1. l'obbligo di informarsi preventivamente ed esaustivamente circa il rischio dei prodotti finanziari, specularmente all'obbligo dell'intermediario di fornire una informazione chiara, corretta, accurata e non fuorviante;
- 2. l'obbligo di rendere informazioni veritiere e dettagliate sulla propria esperienza e competenza finanziaria, nonché sulla propria propensione al rischio, la cui cifra sarà direttamente proporzionale alla redditività e rischiosità dei prodotti finanziari;
- 3. l'obbligo di accollarsi le perdite derivanti da investimenti rischiosi, ove siano stati rispettati i precedenti obblighi informativi e l'intermediario finanziario, a sua volta, abbia rispettato il proprio dovere di conformare al profilo di rischio del cliente gli strumenti finanziari offerti.

È altresì noto che nel settore finanziario vi sia stata, soprattutto negli ultimi anni, una crescita di attenzione degli operatori e delle Autorità verso la c.d. finanza etica e socialmente sostenibile¹⁶. Tanto vero che nella recente Comunicazione della Commissione Europea (2018) *Action Plan: Financing Sustainable Growth*¹⁷, la Commissione ha dichiarato le sue intenzioni di ri-orientare i flussi degli investimenti finanziari verso l'economia sostenibile e gli strumenti finanziari "verdi", introducendo un sistema di *standards, benchmarks and labels* europei delle attività economiche sostenibili nonché dei prodotti finanziari *green*¹⁸, per assicurare di poter trovare nell'informazione finanziaria notizie relative alla sostenibilità idonee a soddisfare i bisogni di acquisto degli investitori *ethical oriented*¹⁹. L'acronimo più usato per riferirsi a questa tipologia di prodotti è RSI, *Responsible Socially Investment* o Investimento Socialmente Responsabile²⁰.

8

p. 73 ss.; AA.VV., Manuale di diritto del mercato finanziario, a cura di Amorosino, Milano, 2014, p. 99 ss.; A. PERRONE, Gli obblighi informativi, in L'attuazione della Mifid in Italia, a cura di R. D'Apice, Bologna, 2010, p. 499 ss.; ID., La classificazione della clientela, ivi, p. 507ss.; C. BRESCIA MORRA, Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione di ordini, ivi, p. 517; F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2015, p. 131 ss.; M. PELLEGRINI, Regole di comportamento e responsabilità degli intermediari, in I contratti dei risparmiatori, a cura di Capriglione, Milano, 2013, p. 187 ss.; ID., Etica e regole di condotta degli intermediari finanziari, in I. Sabbatelli (a cura di), Banche ed etica, Padova, 2013, p. 59 ss. spec. pp. 66-67; M. FRATINI, Diritto dei mercati finanziari, Bari, 2013, p. 165 ss.

¹⁶ Tra i primi studi dedicati al tema si segnalano i lavori di F. CAPRIGLIONE, *Etica della finanza e finanza e tica*, Bari, 1997; ID., *Etica della finanza mercato globalizzazione*, Bari, 2004, p. 50, 72 ss.; ID., (a cura di), *Finanza Impresa e Nuovo Umanesimo*, Bari, 2005; ID., *Etica e finanza in tempi di crisi*, in I. Sabbatelli (a cura di), *Banche ed etica*, Padova, 2013, p. 3 ss.

¹⁷ Comunicazione della Commissione UE, COM(2018) 97 final, 8.3.2018, denominata *Action Plan: Financing Sustainable Growth.*

¹⁸ COM(2018) 97 final, §§ 2.1 e 2.2, pp. 4-5.

¹⁹ Cfr. G.G. SALVATI, Obblighi informativi e di rendicontazione relativi a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», in Banca borsa tit. cred., 2009, p. 90 ss.

²⁰ Cfr. R. THORNTON, Ethical Investments: a case of disjointed thinking, in Cambridge L. J., 2008, p. 396 ss.



Conseguentemente, la Commissione ha preannunciato nell'*Action Plan* di voler emendare la MiFID II e l'IDD (Dir. 2016/97/UE sui prodotti assicurativi entrata in vigore il 23 febbraio 2018) entro il 2018²¹, e di voler invitare l'ESMA (*European Security and Market Authority*, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ad includere previsioni sulle preferenze relative alla sostenibilità dei prodotti nelle sue Linee Guida²² sulla valutazione di congruità dei prodotti ai consumatori, al fine di tenere conto delle preferenze degli investitori in materia sociale, ambientale e in relazione ai fattori di governo delle società emittenti.

Così facendo verranno ampliati gli obblighi informativi degli emittenti ma, specularmente, anche i summenzionati obblighi degli investitori aggiungendo, con riguardo ai prodotti finanziari *green*, anche:

- 4. il dovere di rendere informazioni sulle proprie preferenze etiche, sociali e ambientali;
- 5. il dovere di accollarsi le perdite derivanti dall'acquisto di prodotti etici o socialmente sostenibili se risultati congruenti con il proprio profilo di rischio e/o con la propria "impronta ecologica" (eco footprint)²³.

In particolare il rischio assunto, sotto forma di rinuncia ad agire in giudizio contro l'intermediario per le perdite eventuali, sembra in questo caso maggiorato o duplicato rispetto ai prodotti finanziari per così dire non "ecologici": la CSR in questi casi funge da marchio reputazionale idoneo ad accrescere l'*appeal* di prodotti finanziari di solito meno remunerativi degli equipollenti prodotti non *green* e l'investitore si accolla sia il rischio (indiretto) del mancato conseguimento, in concreto, degli obiettivi di responsabilità sociale che l'impresa si era prefissata, i quali è tutt'altro che certo vengano in concreto realizzati, sia il rischio economico (diretto) della minore redditività e più in generale del tradimento dell'aspettativa di rendimento, comune a tutti gli strumenti finanziari.

Dunque procedendo con grossolana sintesi, si ritiene di poter considerare questo caso come il primo rappresentativo della traslazione della CSR sul consumatore sotto forma di responsabilità, non più soltanto morale ma giuridicamente fondata.

Restando nel settore finanziario, un discorso parzialmente diverso, ma utile a confermare l'idea di traslazione della CSR dalle imprese sul consumatore, si può tentare per le banche etiche²⁴.

²¹ COM(2018) 97 final, § 2.4, pp. 6-7.

²² Le Guidelines ESMA del 2012 sono state da ultimo aggiornate il 28 maggio 2018 con la pubblicazione del Final Report, Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, consultabile al seguente link file:///C:/Users/MASTER/Downloads/esma35-43-869-_fr_on_guidelines_on_suitability.pdf

²³ Della impronta ecologica o *eco footprint* non viene fatta menzione nella Comunicazione della Commissione qui in commento, ma si ritiene di poter estendere la rilevanza di essa anche nella profilatura del rischio finanziario per analogia con il discorso sviluppato sui consumi energetici, *infra* § 4, nt. 20.

²⁴ Per lo studio della banca etica prima della riforma 2016 del TUB, per tutti si rimanda a R. COSTI, *Banca etica e responsabilità sociale delle banche*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2011, p. 165 ss. ed anche in V. Di Cataldo e P. M. Sanfilippo



Il nuovo art. 111-*bis* del TUB, introdotto con la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha previsto una serie di requisiti di qualificazione degli operatori di finanza etica e sostenibile (pur senza spiegare i confini definitori delle due diverse aggettivazioni impiegate)²⁵, tra cui spiccano innanzitutto l'obbligo di adozione di *standard* di *rating* etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale, ai fini della valutazione dei finanziamenti richiesti da persone giuridiche²⁶ e l'obbligo (testualmente) di «devoluzione di almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali».

Rinviando ad altra sede e ad altri Autori l'esame delle implicazioni esegetiche che la norma pone²⁷, s'intende tracciare poche e semplici osservazioni funzionali all'economia del discorso sulla *Consumer Social Responsibility*. Innanzitutto, il legislatore ha voluto per la prima volta introdurre i requisiti legali di "eticità" dell'impresa bancaria - che vanno dalla *governance*, alle politiche retributive, alla destinazione degli utili (rectius divieto di distribuzione degli utili) fino agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti a

⁽a cura di), La responsabilità sociale dell'impresa, Torino, 2013, p. 119 ss. (da cui si cita); I. SABBATELLI (a cura di), Banche ed etica, Padova, 2013.

²⁵ Ci si potrebbe chiedere quale sia la differenza tra gli operatori di finanza etica e quelli di finanza sostenibile, posto che i due aggettivi impiegati sembrano rinviare a distinte caratterizzazioni dell'attività dell'impresa (bancaria e finanziaria) e dei suoi prodotti, come già accadeva nell'art. 117-*ter* del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998 come modificato dalla L. n. 262/2005 che tale articolo ha introdotto) rubricato "Disposizioni in materia di finanza etica", al cui interno il legislatore fa riferimento alle imprese che "promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili" senza tuttavia distinguerne le peculiarità.

Sicché, probabilmente, si potrebbero estendere alle attuali fattispecie di finanza etica e sostenibile le considerazioni proposte da Renzo Costi con riguardo all'art. 117-ter TUF, secondo cui si tratterebbe di definizioni non identiche, ma sostanzialmente considerate come sinonimi, il cui «tratto comune va determinato in senso almeno parzialmente negativo e per differenza: sia la finanza etica sia la finanza socialmente responsabile perseguono finalità che non si esauriscono nella ricerca di scopi egoistici» (R. COSTI, Banca etica e responsabilità sociale delle banche, cit., p. 122).

²⁶ Art. 111-bis Finanza etica e sostenibile

^{«1.} Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo *standard* di *rating* etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di *governance* e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5».

²⁷ Cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI – E. MACCHIAVELLO, Sub art. 111-bis TUB, in Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia, diretto da F. Capriglione, Padova, 2018, t. II, p. 1644 ss.; E. MACCHIAVELLO, La nuova definizione normativa di "operatori di finanza etica e sostenibile": annosi e nuovi problemi di composizione degli interessi di azionisti e stakeholders alla luce della normativa bancaria post-crisi, Relazione presentata al IX Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale ODC, Roma, 23-24 febbraio 2018.



persone giuridiche con cadenza annuale anche attraverso il sito *web* aziendale – scegliendo di colmare un vuoto definitorio che fino ad ora era stato scientemente coltivato.

Infatti già con riguardo all'art. 117-ter Testo Unico della Finanza (TUF), rubricato "Disposizioni in materia di finanza etica" e alle corrispondenti disposizioni del Regolamento Intermediari della Consob (artt. 89-90) il legislatore aveva preferito omettere gli elementi identificativi delle fattispecie "operatore" e "prodotti" di finanza etica o socialmente responsabile limitandosi, con approccio normativo, ad introdurre obblighi di informazione e rendicontazione, nella consapevolezza (come spiegato in una delibera Consob) «della relatività del concetto stesso di etica e della difficoltà di definire l'investimento etico nel suo contenuto oggettivo»²⁹.

L'attuale definizione, per altro, fa riferimento a requisiti di eticità "giuridica" o "normativa" – con ciò intendendosi ciò che non è autenticamente etico, riferito alla sfera dei valori e della coscienza, ma che è giuridicamente posto – utili a misurare in maniera oggettiva quegli interessi diversi dall'egoistico perseguimento del profitto che caratterizza ogni altra impresa. Da essa continua ad evincersi una definizione negativa dell'impresa (bancaria e finanziaria) etica: le banche etiche svolgono le tradizionali attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito per soddisfare non soltanto un interesse egoistico e patrimoniale (lucrativo) dei soci ma interessi ulteriori *lato sensu* "altruistici" o semplicemente "diversi".

Nel contesto di tale definizione nulla è disposto con riguardo ai finanziamenti erogati alle persone fisiche che resteranno, pertanto, nel perimetro della discrezionalità gestoria, dunque nei limiti dei profili volontari entro cui valutare le scelte di responsabilità sociale della banca sul piano autenticamente "etico" e non giuridicamente posto.

In altre parole, quanti più finanziamenti la banca vorrà e/o potrà erogare a persone fisiche, per esempio per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della stessa o per sostenere le spese di efficientamento energetico degli immobili, tanto più "etica" sarà la sua considerazione presso i consumatori e dunque la sua reputazione sul piano sociale; quanti più finanziamenti la banca vorrà e/o potrà erogare a persone giuridiche *evo-friendly* o riuscirà a devolvere almeno il 20% del portafoglio crediti a enti *no profit* o imprese sociali, insieme ad altri requisiti di legge, tanto maggiore sarà la sua "eticità" giuridica.

²⁸ Per un commento all'art. 117-ter TUF si rinvia a G.G. SALVATI, Obblighi informativi e di rendicontazione relativi a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», cit., p. 90.

²⁹ Delibera Consob n. 15861, 30 maggio 2007.

³⁰ Così R. COSTI, Banca etica e responsabilità sociale delle banche, cit., p. 122; A. SCIARRONE ALIBRANDI – E. MACCHIAVELLO, Sub art. 111-bis TUB, cit., p. 1647; E. MACCHIAVELLO, La nuova definizione normativa di "operatori di finanza etica e sostenibile": annosi e nuovi problemi di composizione degli interessi di azionisti e stakeholders alla luce della normativa bancaria post-crisi, cit., p. 2.



Si registra, in questa ipotesi, non propriamente un caso di accollo di responsabilità sociale da parte del consumatore, come nel caso esaminato in precedenza, ma certamente una traslazione sull'ente bancario della sua qualificazione "etica" per effetto della eticità delle scelte delle persone giuridiche e fisiche da esso finanziate: se vengono finanziati imprenditori socialmente responsabili o consumatori ethical & social oriented, piuttosto che soggetti socialmente irresponsabili, ciò vale a denotare una qualità dell'impresa (bancaria, in questo caso).

Nuovamente ci si trova al cospetto di un rovesciamento della prospettiva della *Corporate Social Responsibility* come *Consumer Social Responsibility*, che conferma essere responsabile un'impresa solo a condizione che siano socialmente responsabili i soggetti da essa finanziati, siano essi privati, imprese individuali o società, ma pur sempre entità composte da "uomini nati da ventre di donna"³¹.

4. I doveri dei consumatori nel settore energetico.

È noto che l'Unione Europea, in attuazione del protocollo di Kyoto, ha fatto dell'efficienza energetica uno fra gli obiettivi prioritari della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, c.d. «Strategia Europa 2020»³², ripromettendosi entro il 2020 il conseguimento di una quota di risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione almeno pari al 20% rispetto alle proiezioni (articolato in obiettivi individuali per ciascuno Stato membro), oltre alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 ed all'aumento almeno fino al 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili³³.

L'atto legislativo nel quale sono stati trasfusi gli obiettivi di risparmio energetico è la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (che modifica le dir. 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le dir.

³¹ T. ASCARELLI, *Il contratto plurilaterale*, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952, p. 9 ss. e ID., *Personalità giuridica e sua portata*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, p. 236 (da cui si cita).

³² Comunicazione della Commissione, COM(2010) 639 final, 10.11.2010, Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure Energy.

In letteratura cfr. B. POZZO, Le politiche comunitarie in campo energetico, in Riv. giur. ambiente, 2009, p. 841 ss. spec. pp. 867-870; V.M. SBRESCIA, Politiche energetiche, sviluppo sostenibile e integrazione comunitaria: dall'Europa la spinta verso le rinnovabili, in Riv. giur. mezzogiorno, 2013, p. 195 ss. spec. pp. 201-202; M. MAUGERI, Il contratto di rendimento energetico e i suoi «elementi minimi», in NGCC, 2014, II, p. 420 ss.; L. PAROLA – T. ARMONI – S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari, in Contratti, 2015, p. 517 ss.; E. TEDESCHI, La regolazione dell'efficienza energetica, in Riv. amm. Rep. it., 2015, pp. 261-262; M. BONINI, Verso l'«Unione dell'energia»: la natura «strategica» della politica energetica, al crocevia fra relazioni internazionali e approvvigionamento universale, in Riv. it. dir. pub. com., 2015, p. 685.

Infine sugli obiettivi di crescita sostenibile dell'Agenda Europa 2030, si rinvia a M. MONTINI – F. VOLPE, Regulation for Sustainability: Promoting an Ecology-based Approach, in Federalismi.it, 2017, n. 3, p. 2.

³³ Una visione d'insieme dello stato di attuazione della "Strategia Europa 2020" all'interno dell'Unione Europea (28 Paesi) con dati aggiornati al 3.6.2019 si trova nel Report della Commissione Europea denominato *EU energy in figures*_2018 disponibile al link https://ec.europa.eu/energy/en/data/energy-statistical-pocketbook



2004/8/CE e 6/32/CE), recepita in Italia con il D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, successivamente integrato e novellato dal D.lgs. 18 luglio 2016, n. 141.

Il decreto legislativo sull'efficienza energetica (n. 102/2014)³⁴, come previsto dalla direttiva 2012, ha introdotto l'obbligo di riduzione graduale dei consumi energetici fissando un obiettivo nazionale di risparmio energetico da implementare attraverso l'adozione di una serie di misure di efficientamento energetico, in via obbligatoria rivolte ai soggetti pubblici e al patrimonio immobiliare dello Stato, *in primis*, e in via successiva agli enti periferici (regionali, provinciali e comunali) e poi indirizzate anche ai privati e alle grandi imprese (con più di 250 impiegati, un fatturato superiore a 50 ml o un bilancio annuale superiore a 43 ml di euro), ma soprattutto alle società che svolgono attività di distribuzione e vendita di energia elettrica, tenute a conseguire annualmente quote di risparmio energetico attraverso i titoli di efficienza energetica (TEE), meglio noti come certificati bianchi³⁵.

Non vi è chi non veda che in questo caso lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni assurgono al ruolo strategico di "maggiore cliente" o potremmo dire "super-consumatore" del mercato energetico, oltre che modello esemplare di "buona pratica" per tutti i cittadini e consumatori di energia, con cui condividono la medesima condizione (*primus inter pares*). Di qui l'esigenza di sviluppare un ragionamento parallelo sui doveri sia dei consumatori privati sia dei consumatori pubblici. Non ci si occuperà, invece, degli obblighi gravanti sulle grandi imprese (art. 8) per le diagnosi energetiche, tema non strettamente funzionale rispetto al taglio della CSR qui prescelto.

Dal decreto legislativo sull'efficienza energetica e, prima ancora, dalla direttiva del 2012 da cui prende le mosse si può estrarre in modo estremamente sintetico, allora, alcuni nuovi doveri del "superconsumatore" (*id est* Pubblica Amministrazione) nel mercato energetico, secondo il seguente schema:

I. dovere di contribuire al raggiungimento delle soglie di risparmio energetico pianificate annualmente per gli immobili dello Stato (art. 3 D.lgs. n. 102/2014);

³⁴ Cfr. L. PAROLA – T. ARMONI – S. GRANATA, *I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari*, cit., p. 519; E. TEDESCHI, *La regolazione dell'efficienza energetica*, cit., pp. 269-270.

³⁵ I "certificati bianchi" o "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE) attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate dall'Autorità. Un certificato equivale al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), che è l'unità convenzionale di misura usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto del loro potere calorifico. Sui profili giuridici dei TEE cfr. L. PAROLA – T. ARMONI – S. GRANATA, *I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari*, cit., p. 519, 522 ss.; E. TEDESCHI, *La regolazione dell'efficienza energetica*, cit., p. 277.

³⁶ M. MAUGERI, *Il contratto di rendimento energetico e i suoi «elementi minimi»*, cit., p. 421.



- II. dovere di realizzare interventi di efficienza energetica sul proprio patrimonio edilizio (art. 5, comma 10), anche attraverso «contratti di rendimento energetico» (Energy Performance Contract o EPC)³⁷;
- III. dovere di stipulare contratti di acquisto di nuovi immobili o di affitto degli stessi nel rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti nell'allegato 1, D.Lgs. n. 102/2014, da verificarsi attraverso l'attestato di prestazione energetica dell'immobile (art. 6, comma 1 e 1-bis)³⁸;
- IV. dovere di acquistare beni o servizi, mediante contratti di appalto superiori ad una certa soglia (prevista dall'art. 28 D.lgs. 163/2006) che prevedano nel bando di gara il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)³⁹ indicati per ciascuna categoria di prodotti dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione (PAN GPP), come previsto dall'art. 6, comma 2.

Il decreto legislativo sull'efficienza energetica deve, inoltre, essere coordinato con il c.d. "terzo pacchetto" di direttive Dir. 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE sul mercato interno del gas, successivamente recepite in Italia con il D.lgs. 1° giugno 2011, n. 93, che hanno realizzato un empowerment dei diritti dei consumatori.

In particolare i profili sui quali le citate direttive hanno voluto rafforzare i diritti dei consumatori sono quelli relativi alla mobilità dei consumatori tra diversi operatori (attraverso il cambio di gestore) entro un termine massimo di 3 settimane, alla fornitura dei dati di consumo che devono essere messi a disposizione dei clienti tempestivamente e frequentemente, e infine alla creazione di appositi organismi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR o Alternative Dispute Resolutions) tra gestori e clienti. Il diritto di informazione così implementato appare strumentale per un verso all'esercizio del diritto alla mobilità tra diversi gestori, in un settore che, non essendo (completamente o ancora) liberalizzato in molti Paesi UE vista la struttura prevalentemente monopolistica dell'attuale mercato dell'energia, sta a tracciare un sentiero di sviluppo e non un obiettivo già raggiunto. In tali casi, il diritto del consumatore potrà essere esercitato per un puro calcolo egoistico (ottenere un risparmio di spesa) o per ragioni etiche ed altruistiche (preferenza per gestori o produttori di green energy). Per altro verso il diritto di informazione appare funzionale anche alla valutazione della propria "impronta ecologica" (c.d. eco footprint) o "impronta fossile" (c.d. earbon footprint) dunque per garantire una maggiore consapevolezza al consumatore finalizzata

³⁷ Vedasi oltre in questo paragrafo nt. 41.

³⁸ Su cui vedi oltre in questo paragrafo, nt. 42.

³⁹ Meglio *infra* § 5, nt. 46.

⁴⁰ Considera fondamentale ai fini di una scelta di consumo responsabile dell'energia la conoscenza da parte di ciascun consumatore della propria *carbon footprint*, S. VANDERHEIDEN, *Taking Responsibility as Consumers and Citizens*, cit., pp. 2, 4 e 24.



all'assunzione di scelte di consumo più responsabili, anche in ordine all'an oltre che al quantum, quando e quomodo dei propri consumi energetici.

Infatti, anche grazie a sistemi intelligenti di rilevazione dei consumi o reti di distribuzione intelligente dell'energia, come anche del gas, è possibile conoscere e monitorare i propri consumi allo scopo di essere maggiormente "responsabili" nell'uso delle risorse energetiche⁴¹.

Dunque quanto detto implica che, in ambito energetico, si potranno declinare a fronte di codesti diritti aggiuntivi dei consumatori privati anche doveri addizionali rispetto a quelli prospettati in altri settori e specificamente:

- 1. il dovere di monitorare le informazioni di consumo fornite dal gestore di gas ed energia;
- 2. il dovere di conoscere le proprie abitudini di consumo energetico e la propria "impronta ecologica";
- 3. il dovere di essere ben informati sulle offerte dei gestori concorrenti.

Tutti e tre questi doveri saranno funzionali sia a consentire un uso sempre più "responsabile" delle risorse energetiche (se, come, quando e quanto consumare luce e gas) sia per poter esprimere la propria opzione consapevole per la mobilità o la conservazione del gestore dell'energia e del gas, in vista dell'abolizione del mercato tutelato e del completamento del processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia e del gas⁴².

Strumenti funzionali all'attuazione delle misure di risparmio energetico sono innanzitutto i «contratti di rendimento energetico» (*Energy Performance Contract o EPC*)⁴³ previsti dalla Dir. 2012/97/UE che li definisce all'art. 1, n. 27, come gli «accordi contrattuali tra il beneficiario, o chi per esso esercita il potere negoziale, e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi)

⁴¹ S.A.C.M. LAVRIJSSEN, The Different Faces of Energy Consumers, cit., p. 267.

⁴² È di questi giorni la notizia di una ulteriore proroga, al 1º luglio 2020, per l'attuazione dell'ultima fase della liberalizzazione del mercato dell'energia (gas ed elettricità), ossia l'abolizione del mercato tutelato, disposta dal Governo italiano (con il Decreto Milleproproghe 2018, d.l. n. 91 del 25.07.2018). Al di là dei contrasti di opinione dei *leaders* politici sugli effetti che l'abolizione del mercato tutelato potrebbe avere sul costo delle bollette, sembra essere stata decisiva la preoccupazione avanzata dal Presidente dell'ARERA (Garante per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico) in relazione all'impreparazione e inconsapevolezza dei consumatori e utenti ad affrontare il libero mercato, più volte riscontrata e segnalata anche dalle associazioni dei consumatori.

⁴³ Cfr. M. MAUGERI, *Il contratto di rendimento energetico e i suoi «elementi minimi»*, in NGCC, 2014, II, p. 420 ss.; M. PENNASILICO, *Il contratto di rendimento energetico*, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell'ambiente, Napoli, 2014, p. 246 ss.; cenni alle EPC anche in ID., Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 ss. spec. pp. 829-830; L. PAROLA – T. ARMONI – S. GRANATA, *I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari*, cit., p. 525 ss.; C. BENANTI, Energy Performance Contract: il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, in ODCC (Oss. dir. civ. e comm.), 2017, p. 403 ss., nel quale viene esaminata una variegata casistica di EPC diffusa nella prassi.



nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari».

La stessa definizione è stata inglobata, sostanzialmente identica, nell'art. 2, lettera n), D.lgs. n. 102/2014 che ha abrogato la precedente definizione contenuta nel D.lgs. n. 115/2008 (di recepimento della Dir. 2006/32/CE che per prima aveva introdotto gli EPC in Europa e in Italia).

Inoltre completano il quadro degli strumenti contrattuali per l'uso responsabile delle risorse energetiche gli «attestati di prestazione energetica»⁴⁴ che, se pur considerati da molti un semplice adempimento formale necessario a scongiurare una sanzione amministrativa all'atto della vendita o dell'affitto di un immobile (ex art. 15 D.lgs. 192/2005), in realtà può rappresentare un parametro importante di valutazione oggettiva e comparativa degli immobili per i potenziali acquirenti e affittuari, se non addirittura in taluni casi elemento decisivo nella scelta degli stessi.

L'attestato di prestazione energetica ha efficacia limitata nel tempo ed è subordinato al rispetto degli obblighi di manutenzione degli impianti termici e di aggiornamento ad ogni ristrutturazione o modificazione dell'immobile, come prescritto dall'art. 6, comma 5, D.lgs. 192/2005⁴⁵.

Qui ci si trova di fronte ad un vero e proprio articolato di obblighi giuridici di privati/consumatori proprietari, acquirenti o affittuari di immobili, esplicabile nei seguenti termini

- 1. dovere di manutenzione periodica degli impianti termici e di aggiornamento dei libretti delle caldaie da parte di tutti i proprietari, affittuari o utilizzatori a vario titolo di immobili;
- 2. dovere di aggiornamento periodico dell'attestato di prestazione energetica secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge;
- 3. dovere del proprietario di predisporre l'attestato di prestazione energetica in caso di vendita dell'immobile, già nella fase iniziale del conferimento dell'incarico ad agenzie immobiliari;
- 4. dovere dei mediatori immobiliari di dare notizie, nei loro annunci di vendita/affitto, della classe energetica di ogni immobile;

_

⁴⁴ Cfr. G. BONNÌ, Attestato di prestazione energetica e tutela negoziale, in M. Pennasilico (a cura di), Manuale di diritto civile dell'ambiente, Napoli, 2014, p. 236 ss.

⁴⁵ L'art. 6, comma 5, testualmente recita: «L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.»



5. dovere dei proprietari venditori di immobili di consegnare in originale al notaio rogante, al momento della stipula dell'atto di compravendita, l'attestato di prestazione energetica e di allegarlo all'atto di vendita.

Tirando le fila del discorso, il settore energetico più di altri è quello su cui il legislatore interno, su impulso di quello comunitario, ha imposto obblighi cogenti ai "super-consumatori", cioè alle pubbliche amministrazioni (specie quelle dell'amministrazione centrale dello Stato), come anche ai cittadini-consumatori al fine di ridurre il consumo energetico attraverso programmi di efficientamento degli immobili obbligatori, come nel caso dello Stato, oppure facoltativi ma incentivati da misure statali di sostegno finanziario, come nel caso dei privati.

L'effetto complessivo che si può cogliere è di una strategia legislativa che partendo dal basso, *i.e.* dai consumatori di energia, ed imponendo loro una graduale riduzione dei consumi attraverso l'efficientamento degli immobili, porti a due risultati ugualmente perseguiti: nel breve periodo l'allineamento con la «strategia Europa 2020» per la riduzione dei consumi energetici dello Stato e nel lungo periodo l'induzione delle imprese (partendo da quelle di grandi dimensioni) e dei singoli consumatori-proprietari di immobili verso condotte spontanee socialmente responsabili d'investimento sul proprio patrimonio immobiliare per il raggiungimento di migliori *performance* energetiche.

5. I doveri dei consumatori nei codici dell'ambiente e degli appalti.

L'ultimo tassello della qui proposta costruzione della *Consumer Social Responsibility* come principio giuridico vincolante nell'ordinamento italiano si rinviene nel Codice dell'Ambiente, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come novellato nel 2008 dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha introdotto due nuovi articoli 3-ter e 3-quater di grande impatto, espressione di principi fondamentali dell'intero sistema del diritto dell'ambiente⁴⁶.

Essi rivestono una importanza strategica per l'impianto dell'intero codice, poiché vi si affermano rispettivamente i principi dell'azione ambientale di prevenzione, precauzione, correzione e "chi inquina paga" a carico di tutti gli enti pubblici e privati e delle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private

⁴⁶ Sul Codice dell'Ambiente ed in particolare sui principi generali di precauzione, prevenzione, chi inquina paga e solidarietà inter-generazionale, v. M. CAFAGNO, Sub artt. 3-ter e 3-quater, in Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101, a cura di G. Bottino e altri, Milano, 2008, p. 81 ss.; M. FALCONE, Principi ambientali di diritto comunitario, in Codice dell'ambiente e normativa collegata. Commentario diretto da A. Buonfrate, Torino, 2008, p. 13 ss.; C. DE SINNO, Principi di diritto nazionale, in Codice dell'ambiente e normativa collegata. Commentario diretto da A. Buonfrate, Torino, 2008, p. 73 ss.; S. RIZZIOLI, Sub artt. 3-ter e 3-quater, in Comm. breve cod. ambiente, diretto da L. Costato - F. Pellizzer, Padova, 2012, p. 14 ss.; S.R. MASERA, Principio "chi inquina paga", obblighi di bonifica e di messa in sicurezza, in Urb. app., 2016, p. 721 ss.; D. PORENA, Il "rango" del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione, cit., pp. 10-12.



(art. 3-ter), nonché il principio dello sviluppo sostenibile, ossia di conformare ogni attività umana "al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future" (art. 3-quater).

Da queste affermazioni di principio, che si potrebbero far rientrare nel concetto *lato sensu* di ordine pubblico economico-sociale, conformate secondo la consolidata tecnica degli *standards* normativi, sono fonte di una molteplicità di conseguenze impattanti su ogni tipo di attività umana, degli individui così come delle collettività organizzate private e pubbliche, che approssimativamente si potrebbero articolare come segue:

- I. dovere di rispettare tutte le ulteriori norme di dettaglio, anche di rango inferiore fino agli atti amministrativi e ai regolamenti comunali che siano emanati in attuazione del codice dell'ambiente (si pensi alla raccolta differenziata dei rifiuti, al divieto di scarico abusivo degli stessi, alle disposizioni sugli orari di conferimento ecc.);
- II. dovere di svolgere attività negoziale tra privati e con le pubbliche amministrazioni che non sia in contrasto con i suddetti principi di ordine pubblico economico e sociale, la cui violazione potrebbe determinare, probabilmente, anche l'illiceità della causa del contratto⁴⁷;
- III. obbligo di risarcire il danno derivante dalla violazione del precetto "chi inquina paga";
- IV. obbligo di pagare sanzioni amministrative o penali per la violazione delle suddette norme ambientali, a seconda del loro ordine e grado.

Esempi particolarmente eloquenti, tra le molteplici attività negoziali, potrebbero rinvenirsi nelle fattispecie del contratto "ecologico" e degli appalti "verdi", in rapporto rispettivamente di *genus* a *specie*. Infatti, il nuovo codice degli appalti (artt. 34 e 71 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come novellato e integrato dal decreto correttivo D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) ha confermato quelle disposizioni sulla *green economy* (già introdotte dal c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 nel *corpus* del previgente codice dei contratti pubblici D.lgs. 163/2006) che consistono nell'obbligo di introdurre nei contratti pubblici d'appalto i CAM o Criteri Ambientali Minimi, nella prassi denominati "clausole verdi" Si è poc'anzi

green procurement *e* socially responsible public procurement, in *Urb. app.*, 2016, p. 993 ss.; F. DE LEONARDIS, *Economica circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, pp. 172-173, spec.

⁴⁷ Cfr. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 spec. 826

nt. 87 e 88.

⁴⁸ Cfr. M. PENNASILICO, Contratto ecologico, cit., p. 817 ss.; G. FIDONE, Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. ir. Dir. pubbl. com., 2012, p. 819 ss. spec. 822 ss.; ID., Osservazioni critiche sull'utilizzo dei criteri ambientali nei sistemi di contrattazione pubblica, in M. Amadei-M. Cozzio (a cura di), Appalti di servizi e criteri ambientali. Aspetti giuridici e tecnici, Trento, 2013, p. 113 ss.; B. FENNI, Il green public procurement come strumento di sviluppo sostenibile, 2014, in www.AmbienteDiritto.it; F. DI GIOVANNI, "Appalti verdi" e responsabilità sociale dell'impresa, in M. Pennasilico (a cura di), Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 61 ss.; A. ADDANTE, I c.d. appalti verdi nel diritto italo-europeo, in M. Pennasilico (a cura di), Manuale di diritto civile dell'ambiente, Napoli, 2014, p. 182 ss.; C. VIVANI, Appalti sostenibili,



visto che anche il decreto sull'efficienza energetica (D.lgs. 102/2014) di attuazione della Direttiva 2012/27/UE, art. 6, comma 2, impone l'adozione dei CAM ossia la previsione di «clausole verdi» negli appalti pubblici di beni o servizi che superino una certa soglia.

Nello specifico l'art. 34 Cod. contratti pubblici prevede che "Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione⁴⁹ attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6".

Questo comporta, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di adottare criteri di selezione delle offerte non secondo il criterio del minor costo ma secondo quello dell'offerta economicamente vantaggiosa che consente di contemperare e bilanciare due interessi idealmente in contrasto tra loro, ossia la tutela dell'ambiente realizzata attraverso il rispetto dei CAM, che richiederanno maggiori costi per le imprese offerenti appaltatrici dunque offerte più costose, e gli interessi finanziari delle P.A. volti al contenimento della spesa pubblica⁵⁰.

Ciò che sembra potersi desumere con certezza è che lo stesso legislatore, escludendo l'applicazione del criterio di affidamento dell'appalto al minor costo in presenza di clausole ecologiche, abbia rafforzato la tendenziale opposizione tra interessi strettamente economici ed interessi ecologici, nella consapevolezza del ruolo strategico che la contrattazione pubblica, di nuovo quindi la P.A. nel ruolo di «superconsumatore», può avere nell'indurre le imprese a perseguire il proprio profitto lavorando contemporaneamente (e quasi senza volerlo) anche per la tutela dell'ambiente⁵¹.

-

⁴⁹ Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (ovvero piano d'azione sul green public procurement – PAN GPP), è stato adottato con Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008, successivamente aggiornato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 aprile 2013 ed in corso di ulteriore revisione, è consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente link www.minambiente.it/pagina/piano-azione-nazionale-sul-gpp.

⁵⁰ Cfr. F. DE LEONARDIS, Economica circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, cit., p. 172.

⁵¹ Cfr. F. DE LEONARDIS, Economica circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, cit., p. 173.



In sintesi, anche le previsioni sull'obbligatorietà delle clausole ecologiche negli appalti "verdi" confermano l'esistenza di una strategia volta a realizzare gli obiettivi di responsabilità sociale dell'impresa partendo dal basso, ossia imponendo ai consumatori, *rectius* «super-consumatori», come le pubbliche amministrazioni, obblighi e doveri autenticamente giuridici che inducano le imprese a orientare le proprie scelte di *business* verso attività di promozione di uno sviluppo sia socialmente sia eticamente sostenibile⁵².

6. Conclusioni.

Questo studio è stato ispirato, come forse è intuibile, da due piccoli capolavori della letteratura giuridica contemporanea che sono "Il Diritto di avere diritti" di Stefano Rodotà⁵³ e "Il dovere di avere doveri" di Luciano Violante⁵⁴ per veicolare la convinzione di una inscindibile coessenzialità degli uni, i diritti, rispetto agli altri, i doveri.

L'idea proposta è che, focalizzando l'attenzione sui doveri dei consumatori si possa sussumere e ricostruire una Consumer Social Responsibility che avrà l'effetto nel breve termine (ove non già da subito) di funzionare da propulsore dal basso di scelte etiche delle imprese, consolidando indirettamente le politiche di Corporate Social Responsibility. La responsabilità sociale d'impresa, infatti, pur mantenendo la sua natura volontaristica ed extra-giuridica in ragione delle scelte etiche o socialmente responsabili dei manager, riceverà una forte spinta per effetto dell'imposizione di obblighi d'investimento in capo ai consumatori in generale ed in particolare ai "super-consumatori", orientando le politiche di business delle imprese verso l'etica, la sostenibilità e la responsabilità ambientale, come si è avuto modo di osservare in alcuni settori (finanza etica e sostenibile, energia, ambiente e appalti) di cui ci si è occupati in via esemplificativa. Diverse spiegazioni potrebbero essere date al fenomeno qui osservato. Una prima chiave di lettura potrebbe risiedere nel fatto che il fenomeno della CSR costituisce il terreno naturale di emersione di nuovi valori etici che sono destinati col tempo ad essere recepiti e inglobati in norme di legge⁵⁵. Oppure si

⁵² In tal senso esplicitamente anche il Piano d'Azione sul green public procurement – PAN GPP, cit., pp. 4-5, il quale testualmente: «Va anche evidenziato come il GPP ha anche altre implicazioni per l'Ente che lo applica e in generale per il contesto delle politiche ambientali ed economiche:

favorisce la diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili anche presso le aziende private e i singoli cittadini, attraverso il ruolo di esempio che le PA possono rivestire nei confronti dell'opinione pubblica;

^{- (...)}

⁻ stimola le imprese a investire in R&S e a proporre soluzioni ecoinnovative che possano soddisfare il committente pubblico o per esigenze specifiche o per effettuare proposte di offerta più competitive in risposta a requisiti di performance. La domanda pubblica può costituire un importante volano per orientare l'offerta a qualificarsi verso l'ecoinnovazione che rientra anche tra gli obiettivi strategici dell'UE».

⁵³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012.

⁵⁴ L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Einaudi, Torino, 2014.

⁵⁵ Come sostenuto da chi ha voluto costruire una gerarchia piramidale della CSR, distinguendo le fonti della responsabilità degli amministratori in maniera netta (in responsabilità economiche, legali, etiche e filantropiche):



potrebbe opinare sulla persistenza della natura volontaria della CSR, come da parte di alcuni Autori sul piano internazionale si sta facendo, ipotizzando una responsabilità sociale d'impresa obbligatoria e vincolante⁵⁶. Ancora, più semplicemente, si potrebbe mettere in discussione la tradizionale tesi dicotomica tra etica e diritto⁵⁷: l'aspirazione del legislatore (in particolare in questo campo della CSR e nei settori normativi considerati) verso la legge naturale e la consacrazione degli ideali di giustizia nei precetti normativi sono palpabili e rendono offuscato il confine tra diritto positivo e diritto naturale.

Questo conferma l'incapacità umana di produrre norme asettiche e meramente formali, nonché la natura storica ed assiologia del diritto, laddove l'etica assurge a pilastro centrale prima del diritto, dentro il diritto e oltre il diritto.

_

A.B. CARROLL, *The Pyramidof Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, in Business Horizons, 1991, pp. 41-42.

⁵⁶ Cfr. LI-WEN LIN, Mandatory Corporate Social Responsibility? Legislative Innovation and Judicial Application in China, cit., p. 1 ss.

⁵⁷ Cfr. P. SCHLESINGER, Morale e diritto, in L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari (a cura di), Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, 2010, Milano, p. 903 ss; G. IUDICA, Etica versus Diritto, ivi, p. 157 ss. spec. p. 162...